



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Roma, _____

Alle Regioni e alle Province Autonome
(vedi elenco)

Alle Organizzazioni Nazionali di Volontariato
di Protezione Civile (vedi elenco allegato)

All' ANCI
Dipartimento Ambiente e Territorio
Fax 0668009309

All' U.N.C.E.M.
Responsabile di Protezione Civile
Fax 064441621

All' U.P.I.
Responsabile di Protezione Civile
Fax 066873720

Prot. N° _____

Risposta al Foglio del _____

N° _____

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE

Prot n° **DPC/VRE/0005876**

del **25/01/2010**

—— **USCITA** ——

Oggetto: uso dei dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu e dei dispositivi acustici di allarme su veicoli adibiti a servizio di protezione civile

Con l'emanazione del decreto ministeriale 5 ottobre 2009 (che si allega in copia) si è conclusa la vicenda relativa all'utilizzo dei dispositivi supplementari di segnalazione visiva (lampeggianti a luce blu) e dei dispositivi acustici di allarme (sirene) da parte delle Organizzazioni di volontariato di protezione civile.

Tale norma ha modificato le disposizioni precedenti e ha previsto che in alcuni casi le Organizzazioni di volontariato di protezione civile possano usare sirene e lampeggianti per l'espletamento di servizi urgenti in situazioni di emergenza del tipo a) – b) – c) come definito all'art. 2 della L.225/92, dove, nell'ambito del volontariato di protezione civile, deve intendersi ricompreso anche il volontariato di antincendio boschivo.

In particolare occorre distinguere la disciplina della fase relativa alla immatricolazione di nuovi veicoli e della fase relativa all'uso dei dispositivi supplementari da parte delle Organizzazioni di volontariato di protezione civile.

A. Disposizioni relative all'immatricolazione dei veicoli delle organizzazioni di volontariato di protezione civile

Per procedere alla immatricolazione dei veicoli dotati di dispositivi di allarme acustico e visivo le Organizzazioni di volontariato di protezione civile devono essere iscritte negli elenchi regionali ai sensi della L.266/91 o nell'elenco del Dipartimento della protezione civile, ai sensi del DPR 194/01; tale requisito può ricorrere congiuntamente o disgiuntamente ma è comunque necessaria l'iscrizione in almeno uno dei due elenchi.

Inoltre le Organizzazioni di volontariato per immatricolare veicoli dotati di sirena e lampeggiante devono:

- essere proprietari del veicolo, e il relativo certificato di proprietà deve risultare intestato all'Organizzazione.
- detenere il veicolo a titolo di usufrutto, di locazione con facoltà di acquisto con contratto di leasing, o con patto di riservato dominio, nel quale l'acquisizione della proprietà è subordinata al pagamento dell'intero prezzo pattuito dalle parti.

Per i mezzi concessi in comodato d'uso alle Organizzazioni di volontariato, sono gli Enti Pubblici che ne detengono la proprietà a provvedere all'immatricolazione degli stessi con la dotazione dei dispositivi di allarme visivo e acustico.

In nessun caso può essere richiesta l'immatricolazione del veicolo che risulti essere in proprietà a persona fisica, tipo Presidente dell'Organizzazione o uno dei soci aderenti.

B. Disposizioni relative all'uso dei dispositivi supplementari di segnalazione acustica e visivi

Il mezzo dell'Organizzazione munito di lampeggiante e sirena che sia stato immatricolato secondo le indicate procedure può conseguentemente essere impiegato dall'Organizzazione in attività di protezione civile con i dispositivi disattivati.

L'uso dei dispositivi acustici e visivi è consentito solo nel caso che vi siano i requisiti dell'emergenza e dell'urgenza.

Per individuare con la massima chiarezza l'ambito di applicabilità della norma occorre precisare che la possibilità dell'uso dei dispositivi di allarme deve sempre trovare fondamento in una situazione di emergenza che scaturisce da un'attività di protezione civile inquadrabile nelle tipologie previste dalla legge 225/92 e che inoltre vi sia in concreto il requisito dell'urgenza. L'uso dei lampeggianti e delle sirene è consentito nelle ipotesi di espletamento di servizi urgenti di protezione civile in situazioni di emergenza comunali, provinciali, regionali o nazionali a supporto delle Istituzioni preposte alla gestione dell'emergenza e che abbiano esplicitamente richiesto l'intervento dell'Organizzazione per l'espletamento dei servizi urgenti di protezione civile mediante "attivazione" scritta.

Solo nei casi di estrema urgenza l'autorità di protezione civile, può attivare l'Organizzazione di volontariato per le vie brevi ma tale richiesta deve trovare conferma in forma scritta nelle successive 48 ore da parte dell'autorità di protezione civile che ne ha disposto l'impiego.

In particolare le disposizioni poste dal codice della strada prevedono che l'utilizzo dei sistemi di allarme possa avvenire congiuntamente (sirena e lampeggiante) o solo utilizzando uno di essi; nel primo caso il conducente del veicolo in caso di necessità può non osservare gli

obblighi e i divieti e le limitazioni relative alla circolazione stradale, mentre nel secondo caso ha l'obbligo di rispettare tutte le norme comportamentali previste dal codice stesso.

Occorre comunque sottolineare che l'utilizzo congiunto della sirena e del lampeggiante non preserva il conducente dal rispondere personalmente di eventuali danni cagionati a persone o cose e pertanto è necessario che ogni manovra venga svolta nel rispetto delle regole di comune prudenza e diligenza.

In caso di controlli da parte degli agenti di polizia stradale il conducente dovrà esibire l'attivazione scritta o in alternativa un' apposita dichiarazione redatta su modello che si allega in copia.

Si pregano pertanto le Organizzazioni di predisporre la tenuta dei modelli da compilare nei veicoli di appartenenza.

C. Disposizioni particolari per le province autonome di Trento e di Bolzano e per la Regione Valle d'Aosta.

Per le Province autonome di Trento e Bolzano e per la Regione Autonoma Valle d'Aosta le presenti disposizioni saranno valutate nell'autonomia dispositiva sancita dall'art. 4 del D.M. 5 ottobre 2009.

Infine, si invitano le Organizzazioni destinatarie ad utilizzare correttamente i dispositivi in argomento e con la massima moderazione impegnandosi a realizzare nei confronti dei volontari una informazione e formazione capillare sulla materia che determini una educazione comportamentale.

Il Dipartimento, in aggiunta alle sanzioni previste dal codice della strada, risponderà alle segnalazioni di comportamenti scorretti, con richiami scritti rivolti al singolo volontario e all'Organizzazione di appartenenza, affinché vigili sul comportamento degli associati. Qualora i richiami non fossero sufficienti, il Dipartimento si riserva di procedere alla cancellazione dell'organizzazione in questione dall'elenco nazionale.

Si raccomanda la massima diffusione ed il puntuale adempimento delle presenti disposizioni.

Il Capo del Dipartimento
Guido Bertolaso

